



D.D. n. 348

**OGGETTO:** D.D. n. 676 del 30 dicembre 2011. Interpretazione autentica e, solo ove necessario, integrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.D. n. 676 del 30 dicembre 2011 con cui è stato disposto di: - annullare, per i motivi di cui alle premesse, gli atti della Commissione giudicatrice nominata con i DD.DD. n. 47 del 12 febbraio 2009, n. 36 del 20 febbraio 2009, n. 141 del 03 aprile 2009, n. 183 del 04 maggio 2009, n. 276 del 23 giugno 2009 per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di categoria C, Area amministrativa per le esigenze funzionali delle segreterie della Facoltà di Ingegneria Industriale, dei corsi di laurea magistrale e interfacoltà (sede di Brindisi) e della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, bandita con D.D. n. 449 in data 30 ottobre 2008 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 89 in data 14 novembre 2008; - procedere con successivo provvedimento amministrativo alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per l'espletamento della procedura selettiva in questione;

**VISTI** i DD.DD n. 137 del 15.3.2012, n. 279 del 31.5.2012 e n. 307 del 5.6.2012, con cui è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice per l'espletamento del segmento della procedura concorsuale oggetto di rinnovo;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere al corretto espletamento della rinnovanda procedura selettiva;

**RILEVATO** che il D.D. n. 676 del 30.12.2011 ha disposto l'annullamento degli atti della (precedente) Commissione giudicatrice "*per i motivi di cui alle premesse*", ovvero per la sussistenza di situazioni concretizzanti violazioni di legge come desumibile dalla nota prot. n. 28496 del 5 settembre 2011, ed altresì che ha espressamente affermato che gli atti concorsuali sono annullati "*a causa delle predette situazioni concretizzanti violazioni di legge*", da cui la necessità di "*rinnovare i medesimi atti procedurali con la nomina di una nuova Commissione giudicatrice*".


**CONSIDERATO** che la predetta nota prot. n. 28496 del 5 settembre 2011 fa riferimento a specifiche circostanze connesse all'espletamento delle prove scritte ed allo svolgimento dei singoli elaborati da parte dei candidati;

**RITENUTO** conseguentemente, *in re ipsa*, che l'annullamento degli atti della Commissione giudicatrice è stato disposto solamente e specificatamente in relazione al segmento delle operazioni concorsuali connesso e conseguente all'espletamento da parte dei candidati delle prove medesime, e quindi con riferimento a tutte le operazioni verbalizzate a far data dal 24 giugno 2009 (verbale n. 2 – fissazione del calendario delle prove) e successive;

**TENUTO CONTO** che per effetto del D.D. n. 676 del 30.12.2011 sono stati caducati gli atti della (precedente) Commissione giudicatrice come risultanti dal verbale n. 2 e successivi;

**TENUTO CONTO** altresì che solo i candidati che si sono presentati a sostenere la prima prova scritta - ivi conclusi i rinunciatari nella stessa sede - hanno manifestato interesse all'effettiva partecipazione al concorso; mentre tutti quei candidati, che dopo aver avanzato domanda di partecipazione alla selezione pubblica ed essendo stati ammessi alla stessa, non si sono poi presentati a sostenere la prima prova scritta, hanno adottato un "comportamento concludente" di assenza di ulteriore interesse alla procedura, rinunciando in tal modo spontaneamente alla propria candidatura;

**RITENUTO** che per tutto quanto innanzi considerato e per effetto del disposto annullamento del segmento procedurale come innanzi delineato, la nuova designata commissione di concorso debba procedere al rinnovo della procedura a partire dalla convocazione dei candidati per l'espletamento della prima prova scritta



limitando l'invito soltanto a quei candidati che si siano presentati alla prima prova scritta, ivi compresi coloro che hanno successivamente rinunciato al prosieguo delle prove;

**CONSIDERATO** che i nominativi dei predetti candidati che devono essere invitati a sostenere le prove della procedura concorsuale risultano registrati negli appositi elenchi che messi a disposizione della precedente commissione recano la sottoscrizione degli stessi, da cui pertanto potranno facilmente essere estratti dall'Ufficio reclutamento ai fini della nuova convocazione nelle date che saranno fissate dalla neo-designata commissione di concorso;

**RITENUTO** pertanto necessario interpretare e, solo ove necessario, integrare il D.D. n. 676/2011 alla luce delle precisazioni innanzi illustrate;

### DECRETA

**Art. 1** In via di interpretazione autentica e, solo ove necessario, di integrazione, l'annullamento degli atti della (precedente) Commissione giudicatrice di cui al D.D. n. 676 del 30 dicembre 2011 è disposto limitatamente al segmento delle operazioni concorsuali strettamente connesso e conseguente all'espletamento delle prove scritte, e pertanto a quelle operazioni verbalizzate a far data dal 24 giugno 2009 (verbale n. 2) e successive, ferma restando la validità delle operazioni di cui al precedente verbale n.1 e fatti salvi gli elenchi dei candidati relativi alla prima prova scritta in cui sono registrati i nominativi di coloro che hanno effettivamente partecipato alla prova medesima.

**Art. 2** Per l'effetto, l'Ufficio Reclutamento dovrà trasmettere all'attuale Commissione giudicatrice i precedenti atti concorsuali che non sono stati invalidati (verbale n. 1 del 10 giugno 2009).

**Art. 3** L'Ufficio Reclutamento dovrà procedere, altresì, ad intervenuta fissazione da parte della nuova commissione del calendario delle prove concorsuali, a trasmettere convocazione per le prove stesse ai candidati che risultano registrati come presenti negli elenchi relativi allo svolgimento della prima prova scritta oggetto di annullamento, ivi inclusi coloro che hanno poi rinunciato a partecipare al prosieguo delle prove.

Lecce, 21 GIU. 2012



**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Emilio Miccolis)